

È evidente che il trattamento della nazione più favorita, come è scritto nei nostri trattati, esclude la possibilità di aver due misure di dazi, due ragioni di applicazione: una verso chi abbia la formula compromissoria, ed una per gli altri paesi che non l'hanno. Ma tutto è possibile quando è nella legge, ma non quando si dice in una relazione parlamentare. E se voi interpretate la clausola così come io la interpreto, perchè non lo si dice nella legge? La vostra dichiarazione e l'opinione vostra saranno autorevolissime, ma per me è più autorevole l'esser tutto ciò scritto nella legge.

Andiamo avanti con qualche altro di questi esempi, perchè in fin dei conti si tratta di materia grave: *Tassa di fabbricazione!*

Il Ministero e la Commissione dichiarano che nella clausola compromissoria non si comprenderà mai la facoltà nel Governo belga, e per conseguenza negli altri Governi che si appiattassero sotto questa facoltà, di esaminare la proporzione esatta che vi deve essere tra la tassa interna e la sovratassa doganale.

Voi sapete tutti, onorevoli colleghi, quale specie di questione sia questa, e voi sapete quanta forza, in altri tempi e anche oggidì, occorra per resistere, a mio avviso, a pretese non egue di Governi potentissimi, i quali ci accusavano e ci accusano di non tenere la proporzione esatta, quale i trattati ce la impongono, fra la tassa di fabbricazione interna e la sovratassa doganale. Ora supponiamo un esportatore belga, il quale mandi in Italia dell'alcool, e faccia la questione all'Italia intorno alla proporzione tra la tassa interna e la sovratassa doganale; supponiamo che si riesca ad un arbitrato; supponiamo che i paesi coalizzati, i quali producono l'alcool ci diano torto; or bene, onorevoli ministri ed onorevole Commissione, applicherete voi la tassa dell'alcool al Belgio in una misura più favorevole agli importatori belgi, e alla Germania e all'Austria in una misura più dura quando il trattato di commercio coll'Austria... (o su questa omissione prego il relatore di portare la sua attenzione.)

Il trattato di commercio coll'Austria include nel trattato medesimo il modo con cui si percepisce la tassa di fabbricazione. Non ha il Belgio nel suo trattato, per effetto del trattamento della nazione più favorita, l'eguale beneficio che ha l'Austria, di richiedere, cioè, che la tassa dell'alcool sia percepita da noi nella maniera, che nell'ipotesi fatta sarebbe più mite? Non fa, per effetto della clausola della nazione più favorita, anche questo patto del trattato coll'Austria, non fa parte del trattato col Belgio che noi siamo

chiamati a votare? Allora come ci venite a dire che la clausola compromissoria è interpretata in guisa da escludere la tassa di fabbricazione? Ma allora siete voi che create nuove interpretazioni, che mi acquietano, ma che non mi bastano finchè rimangano soltanto nella carta. Le voglio tradotte in legge.

Per queste ragioni sommarie, perchè è a deplorare che un tema di questa importanza ci venga all'ultim'ora e la Camera non possa esaminarlo sotto il punto di vista politico, oltre che sotto il punto di vista commerciale; è per queste ragioni sommarie che io conchiudo il mio brevissimo discorso con una domanda al Governo e alla Commissione. Interpretate voi la clausola compromissoria nella maniera che nella relazione è detto, e come è sicuro dal momento che ce lo affermate? Quale difficoltà vi è mai d'aggiungere al trattato di commercio col Belgio degli articoli di legge i quali suggellino questo vostro pensiero con documento ben più autorevole delle parole vostre, per quanto autorevolissime? Quale difficoltà c'è di far questo? E se non si fa questo non rimane un dubbio che votando la clausola compromissoria si darebbe ad essa, nel fatto, una estensione che oggi voi restringete colle vostre dichiarazioni?

Ecco il dubbio amaro che mi perturba, e che non mi consente di dare al trattato di commercio suffragio favorevole, infino a che non sia dileguato dall'animo mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Voglia la Camera concedermi un momento di benevola attenzione. Io sarò brevissimo. Parlo per provocare schiarimenti dal Ministero sopra pericoli che, da una certa interpretazione del trattato, potrebbero correre le nostre istituzioni commerciali e le nostre finanze.

Finchè l'onorevole ministro degli affari esteri stipula con condizioni di reciprocanza, che gli stranieri sieno parificati agli italiani nel godimento dei diritti civili, noi non possiamo che far plauso, perchè possiamo guadagnare in questo, perdere non mai, avendo noi stabilito senz'altro, come legge generale nell'articolo terzo del Codice civile, la parificazione degli stranieri agli italiani, quanto al godimento dei diritti civili. Perciò è da lodarsi l'onorevole ministro tutte le volte che procura conquiste a quella generosa iniziativa italiana, nella quale egli ebbe tanta parte. Ma quando si tratta della materia dell'articolo quarto del trattato, cioè, delle società commerciali e finanziarie, allora le alte aspirazioni del filosofo vanno temperate dalle